

## REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2001

**che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/161/CE <sup>(2)</sup>, qui di seguito «decisione PTOM», in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai Paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM.
- (2) Con la decisione del 25 febbraio 2000 che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 28 febbraio 2001, il periodo di applicazione della decisione PTOM. Con la decisione 2001/161/CE il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 1° dicembre 2001, il periodo fissato dalla decisione 91/482/CEE.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 396/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM <sup>(3)</sup>, la Commissione ha limitato l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti di cui al punto (1) ad un volume massimo di 3 878 tonnellate di zucchero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2001.
- (4) Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,850 milioni di tonnellate nella campagna

2000/2001. La produzione in regime di quota conformemente al regolamento di base è di circa 14,2 milioni di tonnellate l'anno (13,88 milioni di tonnellate nella campagna 2000/2001). Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (mediamente 430 EUR/t nella campagna 2000/2001). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round <sup>(4)</sup> ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate a partire dalla campagna 2000/2001 oppure ad un importo totale di restituzioni pari a 499,1 milioni di euro.

- (5) Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione ha già ridotto di 498 800 tonnellate le quote dei produttori comunitari <sup>(5)</sup>. Questa misura ha già provocato una riduzione delle superfici coltivate a barbabietola. Non è esclusa una nuova riduzione significativa per la campagna 2001/2002. Nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha ridotto di 115 000 tonnellate la quota di produzione comunitaria. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.
- (6) Di conseguenza, permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità. La Commissione ha pertanto deciso, il 12 giugno 2001, che va mantenuta l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM di determinati prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM.
- (7) La decisione PTOM, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2000 della Commissione (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 38).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(8) A tal fine, è opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 4 848 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 1° dicembre 2001. Il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999, anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale. Nel determinare le quantità di zucchero di cui tener conto, la Commissione prende atto della posizione assunta dal Presidente del Tribunale di primo grado delle CE con le ordinanze del 12 luglio e dell'8 agosto 2000 nelle cause T-94/00R, T-110/00R e T-159/00R<sup>(1)</sup>, pur non ritenendola giustificata. Per evitare inutili procedure e unicamente ai fini dell'adozione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione prende in considerazione, per lo zucchero del codice NC 1701 e per il 1997, il volume totale di 10 372,2 tonnellate, che corrisponde alle importazioni totali, constatate da EUROSTAT, di zucchero in provenienza dai PTOM con le origini cumulate CE/PTOM e ACP/PTOM.

(9) Anche le importazioni dei prodotti dei codici 1806 10 30 e 1806 10 90 devono essere sottoposte a misure di salvaguardia a causa del tenore elevato di zucchero e degli effetti negativi, della stessa natura di quelli per lo zucchero come tale, sull'OCM dello zucchero. Questa misura dovrebbe garantire che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati in provenienza dai PTOM non superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.

(10) Va ricordato che la Commissione ha proposto al Consiglio, nell'ambito della revisione della decisione PTOM, di sopprimere le disposizioni che consentono il cumulo nel settore dello zucchero.

(11) Il rispetto delle disposizioni introdotte dal presente regolamento può essere garantito dai controlli specifici relativi alle merci importate oggetto delle misure previste dal presente regolamento, nonché dai controlli istituiti tramite le disposizioni comunitarie in materia di immisione in libera pratica e di valore in dogana, introdotte segnatamente dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, applicabili agli scambi con i paesi terzi. Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci sui prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli. Per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM vi devono figurare, in particolare, la prova che il richiedente pratica abitualmente l'attività commerciale nel settore dello zucchero, una dichiarazione secondo cui la

stessa persona non ha presentato altre domande di titoli e la prova che è stata costituita una cauzione specifica per l'adempimento degli obblighi derivanti dai titoli. Per creare il minimo possibile di perturbazioni per gli operatori e su loro richiesta, occorre prolungare la validità dei titoli rispetto a quella prevista dalle presenti misure di salvaguardia.

(12) Alla luce degli effetti delle importazioni è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per i prodotti dei codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE è ammessa per un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato.

#### Articolo 2

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>.

2. Gli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM<sup>(5)</sup>, si applicano *mutatis mutandis*.

Tuttavia:

- i titoli recano il numero d'ordine 53.0001,
- le domande di titoli possono vertere su un quantitativo massimo di 4 848 tonnellate,
- non si applica l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/1997,
- le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, tranne nel mese di luglio 2001, nel quale le domande sono presentate entro il 15 luglio 2001,
- il coefficiente uniforme di riduzione nonché la sospensione della presentazione di nuove domande si applicano quando le domande di titoli d'importazione determinano il superamento del volume di 4 848 tonnellate nel periodo di applicazione del presente regolamento,

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicate.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

— la validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello del loro rilascio.

3. All'atto dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, gli operatori presentano alle autorità doganali degli Stati membri copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati

nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, concernenti lo zucchero utilizzato per i prodotti suddetti.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio fino al 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.